



# COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 143 del 29.05.2025

**OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), T.U.E.L. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 19, R.G. 7240/2024.**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000**

Il giorno 29, del mese di maggio, dell'anno 2025, si è riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei conti, nelle persone del Presidente avv. prof. Carmine Cossiga e dei componenti dott. Giuseppe Annese e dott. Gennaro Iervolino, per l'esame della **proposta n. 39/2025, ricevuta via email in data 21 maggio**, di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l. relativamente alla sentenza **n. 15900/2024**.

Con detta sentenza, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, Sezione 19, ha accolto il ricorso promosso da una contribuente avverso l'invito al pagamento di maggior IMU annualità 2018 in quanto la ricorrente ha dimostrato di aver pagato il giusto in virtù dell'agevolazione concessa ad immobile sottoposto a vincolo storico-artistico, giusto Decreto del Ministero dei Beni Culturali e ambientali del 9 luglio 1990.

La presenza del vincolo suddetto determina il pagamento dell'IMU con riduzione del 50% che la ricorrente ha dimostrato di aver pagato, pertanto è ritenuta nel giusto anche perché la norma agevolativa è stata recepita del Comune di Afragola all'art. 5 del suo regolamento IMU.

Per quanto detto il giudice tributario nell'udienza del 28.10.2024 accoglie il ricorso presentato dalla ricorrente e condanna il Comune di Afragola al pagamento delle spese di giudizio in euro 800,00 oltre il rimborso forfettario, iva e cap se dovute e come per legge.

Con la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, il Comune di Afragola intende riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 956,80 composta da euro 800,00 per onorari – spese legali, euro 120,00 per spese generali (15% su onorari), euro 36,80 per Cap.

Il Collegio richiama il contenuto della circolare 6 dicembre 1994, n. 203/E-III-7-1260 con la quale il Ministero delle Finanze (ora AdE) ha precisato che il documento fiscale va sempre emesso nei confronti del cliente e deve recare il regime fiscale di appartenenza ai fini del riconoscimento o meno dell'IVA e dell'applicazione della ritenuta d'acconto che compete sempre al soggetto pagatore che assume la figura di sostituto di imposta (anche nel caso di esecuzione forzata, sarà il tesoriere a compiere l'adempimento).

La questione dell'IVA è stata anche affrontata dalla Cassazione nell'ordinanza n. 2818 del 30.01.2024. La Suprema Corte, nel ribadire i concetti poc'anzi esposti, ha chiarito che incombe al soccombente dimostrare che la parte vittoriosa rientra tra i soggetti che si detraggono l'iva e, quindi, non deve sostenere il costo dell'imposta in questione.

Sulla base di quanto sopra, la verifica in merito alla soggettività IVA della parte vittoriosa

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

risulta necessaria e opportuna al fine dell'individuazione puntuale della somma da corrispondere e, quindi, da determinare in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Nel caso in cui il professionista sia in regime forfettario non vi è obbligo di ritenuta d'acconto né della certificazione unica.

Pertanto, è opportuno che l'ente, ai fini dell'individuazione puntuale dell'importo da corrispondere e, quindi, da indicare in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio, acquisisca un'apposita dichiarazione della parte vittoriosa o, meglio, la proforma di fattura, senza attendere alcuna fattura elettronica.

Verificato che la sentenza citata rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel.

Ritenuto necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro 956,80 che trova copertura sul capitolo di bilancio 62/40 dell'annualità 2025 e che pertanto si mantengono inalterati gli equilibri di bilancio senza necessità di ulteriori incrementi di coperture finanziarie.

### L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamati i propri verbale n. 56 del 21.09.2023 e n. 80 dell'8.02.2024 con i quali sono state fornite utili indicazioni agli uffici per agevolare l'attività di verifica dell'organo di revisione nella complessa materia;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura in data 15.05.2025 e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 in data 19.05.2025;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 956,80** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2025 che presenta la necessaria disponibilità;

**Con le precisazioni relative all'acquisizione della parcella per la verifica del regime fiscale del procuratore costituito,**

### ESPRIME

**parere favorevole** al riconoscimento del debito su indicato.

**Raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:**

– agli uffici titolari dei procedimenti impugnati, anche opportunamente interessando il concessionario della riscossione per le entrate ad esso assegnate in gestione, di svolgere un'istruttoria tempestiva che accerti le ragioni del contribuente e del caso, adottare gli atti in autotutela per evitare la condanna alle spese, oppure garantire la regolare costituzione in giudizio del comune e in quella sede fornire la prova in originale dell'avvenuta notifica o

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dell'atto interruttivo della prescrizione per evitare sicura soccombenza dell'ente con perdita del credito e condanna alle spese;

- agli uffici titolari delle entrate patrimoniali in sofferenza a svolgere una verifica generale sulla sussistenza di vizi di notifica o intervenuta prescrizione provvedendo, rispettivamente, alla corretta notifica degli avvisi di accertamento, o alla cancellazione dai ruoli delle partite prescritte, evitando così sul nascere che i contribuenti possano azionare i rimedi ex art. 615 c.p.c.;
- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- agli avvocati del comune affinché informino sollecitamente l'ente sull'esito sfavorevole di un contenzioso, in modo tale che gli Uffici competenti possano, da subito, avviare l'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, senza attendere il sollecito dei creditori con la notifica della sentenza che darà avvio al computo dei termini (120 giorni) entro i quali sarà necessario estinguere il debito per evitare azioni esecutive;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

La riunione termina, previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito raccoglitore ed inviato al protocollo generale del Comune per la sua assegnazione al Presidente del consiglio, al Sindaco, al Segretario generale, al Dirigente del settore avvocatura e al Dirigente del settore finanziario.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga

dott. Giuseppe Annese

dott. Gennaro Iervolino